

	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.	N. Rep. 1030
	<b><u>COMUNE DI ENDINE GAIANO</u></b>	
	Provincia di Bergamo	
	OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA ZONA DI	
	LUNGOLAGO DENOMINATA GERU'E DELLE STRUTTURE IVI	
	LOCALIZZATE, POSTI IN TERRITORIO AMMINISTRATIVO DI	
	ENDINE GAIANO.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di novembre, in Endine Gaiano	
	e nella Residenza Municipale.	
	Avanti a me Dott.ssa Elisa Tagliaferri, nella mia qualità di Segretario	
	Comunale, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune, gli atti in	
	forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i signori:	
	1) Arch. ALESSANDRO DAGAI, nato ad Avellino il 30.08.1968, codice	
	fiscale DGALSN68M30A509Z, Responsabile del Settore Tecnico – Gestione	
	del Territorio del Comune di Endine Gaiano (BG), P.IVA 00670550169,	
	domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire	
	esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta.	
	2) VLADIMIR KOLA nato a Puke (Albania) il 13/02/1981 e residente in	
	Endine Gaiano (BG) in via Tonale e Mendola, 3, C.F:	
	KLOVDM81B13Z100O in qualità di legale rappresentante dell'impresa	
	individuale Kola Vladimir con sede in Endine Gaiano, via del Tonale e della	
	Mendola s.n. – Partita Iva 04059900169, che di seguito chiameremo per	
	brevità “concessionario”.	
	Le parti come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario	

	Comunale sono certo, previa rinuncia di comune accordo tra loro e con il mio	
	consenso alla presenza dei testimoni.	
	PREMESSO CHE :	
	- il Comune di Endine Gaiano è proprietario della zona di lungolago	
	denominata Gerù, posta in territorio amministrativo del Comune di Endine	
	Gaiano individuata ai mappali n. 1460, 3086, 4343, 4344, 4345, 4346, 4350,	
	4351 e 4352 del Com. Cens. di Endine e delle strutture ivi localizzate, nello	
	stato di fatto in cui si trovano, prive di arredi e suppellettili e costituite da:	
	○ locale con struttura e rivestimento in muratura, metallo e legno, ad uso	
	bar, avente chiusura con serramenti scorrevoli con annesso porticato	
	fronte lago	
	○ adiacente locale avente destinazione servizi igienici uomo – donna;	
	○ piccoli locali/strutture tecniche nell’intorno (barbeque, deposito,	
	panchine, ecc.);	
	○ percorso pedonale di passeggiata lungolago;	
	○ parcheggio pubblico di ingresso all’area;	
	○ area pertinenziale avente destinazione verde pubblico turistico e	
	sportivo;	
	- con deliberazione di Giunta Comunale n° 150 in data 13.11.2014 è stato	
	approvato il capitolato speciale relativo alla concessione della gestione della	
	zona di lungolago denominata Gerù e delle strutture ivi localizzate;	
	- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del	
	Territorio n° 97 in data 18.12.2014 è stato approvato il bando relativo alla	
	concessione della gestione della zona di lungolago denominata Gerù e delle	
	strutture ivi localizzate;	

	- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 5 del	
	01.04.2015 è stata aggiudicata definitivamente a favore del Sig. Vladimir	
	Kola la concessione della gestione della zona di lungolago denominata Gerù e	
	delle strutture ivi localizzate;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in	
	forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:	
	<b>Art. 1 Premessa</b>	
	La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	<b>Art. 2 Oggetto della concessione</b>	
	La concessione ha per oggetto l'avvio di una iniziativa imprenditoriale nel	
	settore turistico, ricreativo, ricettivo e sportivo intesa a valorizzare la zona di	
	lungolago denominata Gerù, di proprietà comunale. Più in particolare la	
	concessione riguarda:	
	- la gestione di attività turistico, ricreativo, ricettivo e sportivo dell'area;	
	- la gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ;	
	- la gestione di servizi igienici, nel rispetto delle barriere architettoniche,	
	disponibili e funzionanti anche nel periodo invernale;	
	- la gestione dell'area interna al perimetro oggetto di gestione, con dettagliata	
	indicazione degli sviluppi previsti per la stessa e delle attività di	
	intrattenimento e svago proposte nei diversi periodi dell'anno;	
	- l'apertura, la chiusura, la pulizia, la custodia e la gestione amministrativa,	
	tecnica e organizzativa dei terreni e della strutture affidate in concessione.	
	<b>Art. 3. Descrizione area oggetto della concessione</b>	
	La concessione concerne la zona di lungolago denominata Gerù, di proprietà	

	comunale posta in territorio amministrativo del Comune di Endine Gaiano	
	individuata ai mappali n. 1460, 3086, 4343, 4344, 4345, 4346, 4350, 4351 e	
	4352 del Comune Censuario di Endine e le strutture ivi localizzate, nello stato	
	di fatto in cui si trovano, prive di arredi e suppellettili e costituite da:	
	- locale con struttura e rivestimento in muratura, metallo e legno, ad uso bar,	
	avente chiusura con serramenti scorrevoli con annesso porticato fronte lago	
	con l'obbligo di procedere alla demolizione e ricostruzione con eventuale	
	ampliamento dell'immobile presente, senza nulla pretendere	
	dall'Amministrazione Comunale, con le caratteristiche planivolumetriche di	
	realizzazione come da proposta in fase di partecipazione al bando e	
	comunque tali da avere:	
	* Piani sviluppabili: massimo due fuori terra più eventuale interrato;	
	* Altezza massimo: ml. 7,50;	
	* Distanze dai confini: ml. 5,00 tranne precedenti;	
	* Distanza dalla strada: da codice della strada	
	* Slp massima sviluppabile (fuori terra): mq. 450,00 comprensivo di mq	
	100,00 rimessa barche/canoe a disposizione del comune di Endine Gaiano;	
	- adiacente locale avente destinazione servizi igienici uomo – donna;	
	- piccoli locali/strutture tecniche nell'intorno (barbeque, deposito, panchine,	
	ecc.);	
	- percorso pedonale di passeggiata lungolago;	
	- parcheggio pubblico di ingresso all'area;	
	- area pertinenziale avente destinazione verde pubblico turistico e sportivo.	
	Qui di seguito si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i pericoli,	
	che il lago d'Endine può presentare: limitate variazioni di livello dello	

	specchio d'acqua, presenza di corpi flottanti vari a seguito delle piene (legni,	
	detriti, ecc.), instabilità ed insidie degli argini e delle sponde, melma, rischio	
	meccanico.	
	L'area, come risultante dalla planimetria allegata sotto la lettera “ A ”, è	
	costituita da porzione di terreno coincidente con il perimetro individuato nella	
	planimetria allegata, dotata dei manufatti precedentemente descritti, destinati	
	ad uso pubblico.	
	Gli immobili presenti nell'area vengono concessi in gestione nello stato di	
	fatto in cui si trovano, privi di arredi e suppellettili: il Gestore provvederà, in	
	modo autonomo e senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale,	
	all'acquisto di quanto necessario per la gestione e alla messa in sicurezza	
	qualora necessaria.	
	<b>Art. 4. Durata della concessione</b>	
	La concessione ha una durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dalla data	
	odierna. E' espressamente escluso il rinnovo tacito della stessa.	
	Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza	
	che occorra disdetta, speciale diffida o costituzione in mora, e senza che il	
	concessionario possa invocare usi o consuetudini per continuare nel	
	godimento della concessione.	
	Al termine della concessione, l'area rientrerà nella disponibilità del	
	concedente e tutte le opere fisse o mobili realizzate e presenti diverranno di	
	proprietà del Comune di Endine Gaiano. Il concessionario deve consegnare le	
	opere e gli impianti in perfetto stato di manutenzione.	
	<b>Art. 5. Obblighi del concessionario</b>	
	Il concessionario è tenuto ai seguenti obblighi:	

	a) prendere in consegna l'area per la realizzazione e gestione dei beni mobili e immobili, nonché a esercitare tutte le attività comprese nel Piano di gestione e Sviluppo proposto in sede di gara;	
	b) custodire i beni installati, utilizzandoli in conformità alla loro destinazione e funzione, nonché a sostituirli, a propria cura e spese, in caso di deperimento e rottura;	
	c) consegnare al concedente, al termine della concessione, tutti i beni realizzati, in condizioni di conservazione idonee in relazione all'uso cui erano destinati;	
	d) pagamento del canone annuale entro i termini previsti dal successivo art. 12;	
	e) munirsi delle autorizzazioni necessarie e presentare le apposite DIA per la realizzazione e gestione dei servizi e l'attuazione del progetto presentato in sede di gara, sollevando il Comune di Endine Gaiano da ogni responsabilità conseguente;	
	f) curare costantemente la pulizia e il decoro dell'area, effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti mediante locazione di appositi contenitori ed avviando i rifiuti nei punti di raccolta indicati dall'Amministrazione Comunale. Al fine di rispettare la dimensione naturalistica del luogo si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:	
	- nell'area dovranno essere allestiti idonei contenitori a disposizione del pubblico per la raccolta differenziata di carta e cartoni, vetro e lattine, plastica, rifiuti organici e indifferenziati;	
	- analoghi e distinti contenitori, cui si aggiunge quello per gli oli di frittura, dovranno essere utilizzati dal concessionario nell'esercizio della propria	

	attività di somministrazione, nel rispetto delle normative vigenti;	
	- a curare costantemente la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'area	
	oggetto di concessione nei limiti indicati dall'allegata planimetria,	
	intendendosi, in particolare: lo sfalcio dell'erba (min. n. 7 tagli da	
	comunicare), l'eventuale innaffiamento e la cura/potatura/messa in sicurezza	
	delle essenze arboree presenti;	
	- a rispettare comunque tutte le normative igienico sanitarie vigenti.	
	g) vigilare perché lo specchio d'acqua di pertinenza sia usato in modo	
	appropriato, segnalando prontamente, secondo i casi e l'urgenza, al Comune	
	di Endine Gaiano e all'Autorità di pubblica sicurezza, eventuali situazioni o	
	fatti che realizzino forme improprie di uso o che comunque producano	
	inquinamento del suolo, idrico o dell'aria;	
	h) in caso di svolgimento di attività e manifestazioni promosse dal	
	concessionario e convenientemente autorizzate dagli organi competenti, che	
	preveda presenza umana nell'acqua, a dotarsi, nell'ambito delle stesse, della	
	presenza di idoneo e qualificato personale per le necessarie attività di	
	assistenza e salvamento ai bagnanti, nel rispetto delle normative vigenti;	
	i) limitare l'emissione di rumori molesti o schiamazzi nel rispetto del vigente	
	regolamento di Polizia Urbana;	
	j) dotare delle necessarie attrezzature, arredi e scorte i locali destinati ad uso	
	di somministrazione alimenti e bevande;	
	k) consentire l'accesso alla struttura di somministrazione di alimenti e	
	bevande nonché dei servizi igienici nel rispetto delle barriere architettoniche;	
	l) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e dei manufatti,	
	ivi compreso l'eventuale adeguamento degli impianti tecnologici,	

	smaltimento liquami, approvvigionamento d'acqua , idraulici ed elettrici;	
	m) rispondere in proprio di qualsiasi fatto o atto pregiudizievole imputabile al	
	proprio personale o ai propri soci o collaboratori;	
	n) svolgere l'attività osservando le vigenti norme in materia di sicurezza e in	
	particolare quelle di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, curando la preventiva	
	redazione del documento di valutazione dei rischi e la formazione del	
	personale, in ogni caso tenendo indenne il Comune di Endine Gaiano da	
	qualsiasi danno e responsabilità verso terzi in conseguenza dell'attività svolta	
	e degli impianti realizzati;	
	o) dotarsi di idonea assicurazione per la responsabilità civile a copertura di	
	ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste dalla concessione,	
	pena la decadenza dalla concessione;	
	p) comunicare annualmente entro il mese di dicembre di ogni anno al Comune	
	di Endine Gaiano le tariffe per i servizi forniti agli utenti;	
	q) reintegrare o ricostituire la garanzia fideiussoria entro 15 giorni dalla	
	richiesta scritta inviata dal Comune di Endine Gaiano;	
	r) applicare sconti o agevolazioni per i servizi forniti ai residenti del Comune	
	di Endine Gaiano nella misura comunque non inferiore al 10%;	
	s) adottare ogni misura preventiva al fine di garantire la salvaguardia dell'area	
	e dei manufatti oggetto di concessione atta ad evitare alterazione della	
	funzionalità pubblica che la caratterizza;	
	t) osservare ed attuare nei tempi dichiarati le finalità per le quali è rilasciata la	
	concessione, come da progetto tecnico-gestionale presentato in sede di gara;	
	u) accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni	
	di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, salvo il diritto alla	



	proporzionale riduzione del canone. Il rimborso non è dovuto se la	
	sospensione è legata a negligenze o imperizia del concessionario;	
	v) gestire i servizi e l'area oggetto di concessione nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni legislative;	
	w) consentire eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto	
	del contratto e l'andamento della gestione dei servizi;	
	x) a garantire in caso di cessazione del rapporto o naturale scadenza dello	
	stesso, il ripristino dello stato dei luoghi conseguente a danni provocati da	
	eventi inquinanti per cause derivanti dallo svolgimento delle attività concesse,	
	a mezzo di idonea polizza assicurativa con primaria compagnia con	
	previsione di massimale di almeno € 1.000.000,00 (Unmilione/00) che sarà	
	presentata prima dell'emissione di ogni opportuna autorizzazioni per la	
	realizzazione delle opere previste;	
	y) garantire il transito del percorso pedonale di lungolago nel percorso attuale	
	e/o eventualmente modificato.	
	<b>Art. 6. Obblighi del concessionario nella gestione del bar tavola calda</b>	
	Il concessionario dovrà gestire il bar tavola calda con criteri di efficienza,	
	adeguati alla tipologia e alle caratteristiche del sito ed alla sua valenza	
	ambientale.	
	Per l'attivazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande il	
	concessionario deve ottemperare alle disposizioni atte ad ottenere le	
	autorizzazioni prescritte dal Capo III "Somministrazione alimenti e bevande"	
	della L.R. 02.02.2010 n. 6 come modificata dalla L.R. 3/2011.	
	Le autorizzazioni comunali saranno concesse al concessionario allo scopo	
	autorizzato e saranno valide per il periodo di vigenza della concessione. Alla	

	scadenza della concessione dovranno essere riconsegnate	
	all'Amministrazione Comunale senza nulla pretendere da parte del	
	concessionario.	
	Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso	
	delle idonee qualifiche ed in numero necessario in relazione al funzionamento	
	della struttura; lo stesso è tenuto a comunicare al Comune di Endine Gaiano il	
	nominativo dei propri dipendenti, impiegati destinati alle strutture oggetto	
	della presente concessione.	
	Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto	
	che del personale volontario impiegato nelle strutture.	
	L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa	
	ad eventuali violazioni inerenti la gestione, comprese quelle fiscali.	
	<b>Art. 7. Opere di miglioria del concessionario</b>	
	Il concessionario ha l'obbligo di introdurre nell'area data in concessione i	
	miglioramenti che ritenga utili o opportuni quali ornamenti floreali,	
	camminamenti, attrezzature complementari per lo svago o il riposo, senza	
	pretendere alcuna variazione del canone, previa comunicazione al Comune di	
	Endine Gaiano e sempre che l'Ente non esprima un formale divieto per	
	ragioni di sicurezza o di palese contrasto con l'ambiente circostante.	
	Il concessionario ha l'obbligo di realizzare i manufatti indicati nel progetto	
	presentato in sede di gara, previa acquisizione a propria cura e spese delle	
	dovute autorizzazioni edilizie, ambientali, ed igienico-sanitarie, entro i tre	
	anni successivi all'aggiudicazione.	
	Il progetto proposto in sede di gara costituisce parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto anche se non materialmente allegato.	

	In ogni caso il concessionario dovrà garantire che le opere realizzate	
	presentino opportuni requisiti di sicurezza per persone e cose.	
	<b>Art. 8. Altri impegni del concessionario</b>	
	Tutte le spese di realizzazione e gestione dei servizi o in dipendenza di essi,	
	ivi comprese le spese per la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, gas	
	ecc. sono a carico del concessionario che dovrà dotarsi, a suo nome, di nuovi	
	contatori utenza.	
	<b>Art. 9. Manutenzione</b>	
	Gli interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, a carico	
	tutti del concessionario, dovranno essere approvati preventivamente dal	
	Comune di Endine Gaiano.	
	<b>Art. 10. Referente della concessione</b>	
	Il concessionario ha comunicato nome e recapiti (telefono, fax ed e-mail) del	
	referente/coordinatore dei servizi, deputato a tenere i contatti e gestire il	
	rapporto con il Comune di Endine Gaiano nella persona dell'Architetto Scarsi	
	Pietro Mario;	
	Ogni variazione del nome e/o dei recapiti del referente deve essere	
	tempestivamente comunicato al Comune di Endine Gaiano.	
	Il Comune di Endine Gaiano individua nel Responsabile del Settore Tecnico	
	– Gestione del Territorio – Ufficio Patrimonio il referente con il quale il	
	concessionario dovrà rapportarsi.	
	<b>Art. 11. Divieti</b>	
	Nell'area oggetto della concessione è vietato:	
	- depositare combustibili o sostanze infiammabili;	
	- disperdere rifiuti o sostanze inquinanti;	

	- effettuare il lavaggio di imbarcazioni, derive, tavole surf, attrezzature ecc.	
	che comporti lo scolo nel lago.	
	L'installazione di giochi di qualsiasi genere, compreso le macchine per video-	
	giochi, è proibita se non è presentata apposita DIA, nel rispetto comunque	
	delle normative in materia.	
	Il Comune di Endine Gaiano si riserva di attivare periodicamente gli	
	opportuni controlli. Eventuali violazioni verranno sanzionate al	
	concessionario in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti.	
	<b>Art. 12. Canone di concessione e proventi della gestione</b>	
	Il concessionario si obbliga a versare al Comune di Endine Gaiano un canone	
	annuo pari ad € 8.500,00 (Ottomilacinquecento/00) offerto in sede di gara per	
	l'affidamento della concessione. Il canone dovrà essere corrisposto in rate	
	semestrali anticipate entro dieci giorni dall'inizio del semestre di competenza.	
	Il canone è aggiornato annualmente, con decorrenza dal secondo anno di	
	gestione, mediante applicazione degli indici ISTAT nella misura del 75%	
	dell'indice annuale.	
	Gli oneri economici e organizzativi per la realizzazione di eventuali iniziative	
	promozionali e di animazione sono interamente a carico del concessionario.	
	Allo stesso spettano i proventi di tali attività.	
	Le tariffe praticate dovranno essere coerenti con i prezzi di mercato	
	riscontrabili per esercizi analoghi.	
	<b>Art. 13. Controllo dell'attività</b>	
	Durante la vigenza contrattuale il Comune di Endine Gaiano si riserva, nei	
	modi che riterrà opportuni, il controllo sull'esecuzione dei servizi e sulla	
	gestione dell'area.	

	Il Comune di Endine Gaiano provvederà periodicamente alla verifica dello	
	stato di attuazione di quanto presentato in sede di gara.	
	<b>Art. 14. Personale</b>	
	Il concessionario è tenuto nei confronti del proprio personale dipendente al	
	rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sollevando il	
	Comune di Endine Gaiano da ogni e qualsiasi responsabilità.	
	In caso di violazione di quanto precede, il Comune di Endine Gaiano	
	provvederà ad informare la Direzione Provinciale del Lavoro competente per	
	territorio, e la concessione potrà essere dichiarata decaduta.	
	<b>Art. 15. Rinuncia</b>	
	Il concessionario può recedere prima del termine indicato all'art. 4 dandone	
	comunicazione scritta al Comune di Endine Gaiano con un preavviso di	
	almeno 6 (sei) mesi al fine di consentire al Comune di Endine Gaiano di	
	provvedere ad una nuova concessione a favore di terzi; in difetto di tale	
	preavviso, il concessionario perderà la cauzione e sarà chiamato a risarcire il	
	Comune di Endine Gaiano degli eventuali danni subiti.	
	Resta inteso che il Concessionario dovrà completare la struttura entro il	
	termine di cui sopra. In difetto il Comune di Endine Gaiano potrà procedere	
	all'escussione della cauzione prevista.	
	<b>Art. 16. Garanzie fideiussorie</b>	
	A garanzia degli adempimenti degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha	
	effettuato deposito cauzionale di € 8.500,00 del 15.12.2015 presso la	
	Tesoreria Comunale – “Banco Popolare” filiale di Endine Gaiano a garanzia	
	di una annualità del canone di affitto offerto.	

	È poi prevista, a carico del concessionario, fideiussione a garanzia	
	dell'importo indicato in sede d'offerta in €. 200.000,00 relativo al totale delle	
	opere da eseguire da rilasciare contestualmente all'emissione di ogni	
	opportuna autorizzazione per le opere previste;	
	Tali fideiussione, che verrà svincolata ad avvenuta ultimazione delle opere	
	proposte, deve prevedere espressamente, l'esclusione del beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui	
	all'art. 1957, comma 2, del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a	
	semplice richiesta del Comune di Endine Gaiano.	
	La garanzia deve essere reintegrata o ricostituita, pena la decadenza della	
	concessione, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di Endine	
	Gaiano.	
	<b>Art. 17. Cessione della concessione</b>	
	E' fatto divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione o di sub-	
	concederla, pena la perdita della cauzione, la decadenza del contratto ed il	
	risarcimento di ogni danno.	
	<b>Art. 18. Decadenza della concessione</b>	
	Il Comune di Endine Gaiano può dichiarare la decadenza dei concessionario	
	in uno dei seguenti casi:	
	a) per accertata violazione degli obblighi e degli impegni assunti con la	
	sottoscrizione del presente capitolato e del contratto, nonché degli obblighi	
	imposti da norme di legge o regolamenti e nel caso di non uso continuato o	
	per cattivo uso dell'area oggetto della concessione;	
	b) per venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi del concessionario,	
	richiesti nel bando di gara come condizione per l'affidamento della gestione	

	dei servizi; in particolare sarà motivo di decadenza dalla concessione la	
	modifica dell'oggetto sociale del concessionario, il mancato svolgimento dei	
	servizi, il venir meno delle garanzie finanziarie prestate in occasione	
	dell'affidamento della concessione e comunque ogni elemento che faccia	
	venir meno i requisiti di affidabilità del concessionario;	
	c) per mancato pagamento di due canoni semestrali anche non consecutivi;	
	d) per mancata esecuzione delle opere ed inosservanza delle tempistiche	
	previste nel progetto tecnico-gestionale presentato in sede di gara;	
	e) per mancato rispetto del divieto di cessione della concessione e di sub-	
	concessione di cui all'art. 17;	
	f) per mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;	
	g) per mancata reintegrazione o ricostituzione della garanzia fideiussoria entro	
	15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di Endine Gaiano.	
	h) per violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	i) nel caso in cui il concessionario dovesse rendersi responsabile di violazioni	
	edilizie. In tal caso il Comune di Endine Gaiano si riserva la risoluzione	
	dell'atto, la richiesta del risarcimento dei danni e il ripristino dei luoghi; in	
	caso di mancato ripristino entro il termine stabilito, il Comune di Endine	
	Gaiano, può procedervi d'ufficio addebitandone le spese al concessionario	
	decaduto;	
	j) per interruzione immotivata dei servizi;	
	k) per inosservanza grave e reiterata delle disposizioni di legge, di	
	regolamenti, nonché al contratto di concessione ed al presente capitolato;	
	l) nel caso di rifiuto o revoca delle autorizzazioni, abilitazioni o licenze	

	necessarie per l'esercizio delle attività oggetto di concessione;	
	m) per comminazioni di penali per un importo complessivo superiore ad Euro	
	3.000,00 (Tremila/00) annue.	
	La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da diffida scritta del	
	Comune di Endine Gaiano intimata al concessionario ed è operativa dalla	
	scadenza del termine in essa stabilito.	
	Il concessionario decaduto incorre nella perdita della garanzia fideiussoria ed	
	è inoltre responsabile dei danni e delle spese che il Comune di Endine Gaiano	
	subisca.	
	La decadenza non dà diritto ad indennità o compensi di sorta.	
	<b>Art. 19. Revoca della concessione</b>	
	La concessione è revocabile per specifici ed eccezionali motivi inerenti al	
	pubblico uso dell'area o per altre ragioni di pubblico interesse.	
	La revoca non dà diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la	
	restituzione della garanzia fideiussoria ed assicurativa oltre il rimborso della	
	parte di canone in corso del semestre pagato corrispondente al tempo per il	
	quale il concessionario non potrà fruire della concessione.	
	<b>Art. 20. Responsabilità del concessionario verso terzi</b>	
	Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in	
	caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che - per	
	fatto proprio o dei propri dipendenti - possano derivare, nonché per ogni	
	danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere	
	ogni responsabilità del Comune di Endine Gaiano in merito, in considerazione	
	della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio.	
	Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il	



	Comune di Endine Gaiano da ogni azione, anche giudiziale, o molestia, posta	
	in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio della concessione	
	medesima.	
	In ragione di ciò il concessionario ha stipulato apposita polizza di	
	assicurazione di responsabilità civile verso terzi, avente un massimale di €	
	3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistri che abbiano a verificarsi a causa e	
	nell'esercizio dell'attività connessa al servizio affidato presso Assicurazioni	
	Generali S.p.a. Agenzia di Lovere (Bg) – Polizza n. 350410360.	
	Inoltre il concessionario, dopo la realizzazione delle nuove opere e previa	
	agibilità delle stesse, dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione incendi,	
	scoppi, furto e atti vandalici di beni ed attrezzature attinenti la gestione avente	
	un massimale congruo al valore della struttura e del suo contenuto.	
	<b>Art. 21. Penali</b>	
	L'inosservanza da parte del concessionario delle clausole del presente	
	capitolato e/o delle norme vigenti in materia potranno dare luogo alla	
	comminazione di penali di importo compreso tra € 100,00 (cento/00) ed €	
	500,00 (cinquecento/00) da proporzionarsi alla gravità dell'inadempimento ed	
	alla condotta contrattuale complessiva del concessionario.	
	La mancata presentazione da parte del concessionario del tariffario dei servizi	
	applicato all'utenza entro il termine stabilito dal presente contratto comporta	
	l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di	
	ritardo.	
	Nei casi previsti dal comma 1, condizione per l'esigibilità della penale è la	
	previa contestazione scritta da parte del Comune di Endine Gaiano nel	
	termine di giorni 60 (sessanta) dalla conoscenza dell'evento o della	

	circostanza sanzionabili. Il concessionario avrà diritto di fornire chiarimenti e giustificazioni nel termine di giorni 15 dall'avvenuta contestazione.	
	In ogni caso, l'ammontare delle penali è addebitato sulla garanzia fideiussoria, fatto salvo l'eventuale maggior danno e/o la decadenza della concessione. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare la garanzia fideiussoria così decurtata.	
	<b>Art. 22. Foro competente</b>	
	La competenza a dirimere eventuali controversie relative alla concessione in oggetto è attribuita al Foro di Bergamo.	
	<b>Art. 23. Spese del contratto e oneri diversi</b>	
	Tutte le spese ed oneri inerenti al contratto, nessuno escluso, saranno completamente a carico del concessionario.	
	<b>Art. 24. Obblighi in materia di anticorruzione.</b>	
	Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente sono causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013. L'appaltatore dichiara di non essere incorso negli ultimi tre anni nella violazione dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì, a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.	
	<b>Art. 25. Trattamento dei dati personali.</b>	
	L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa il Concessionario che tratterà i dati nella presente convenzione	

